

Indice

1.	PREMESSA	4
2.	SCOPI DEL PIANO	4
3.	OGGETTO DEL PIANO	4
4.	GESTIONE DEL PIANO	5
5.	PARTECIPAZIONE - ELEGGIBILITA'	5
6.	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI	6
7.	ACCETTAZIONE DELLE OPZIONI.....	7
8.	FIDUCIARIA.....	7
9.	DEFINIZIONE DEL CICLO UNICO.....	8
10.	TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI.....	8
11.	NOMINATIVITA' E INTRASFERIBILITA' DELLE OPZIONI	8
12.	PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE.....	8
13.	SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE.....	9
14.	TRATTAMENTO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	10
15.	ARBITRATO	10

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. Piano Straordinario di Stock Option per il "Management"

Regolamento Ciclo unico di assegnazione

Ottobre 2001

1. PREMESSA

Il presente REGOLAMENTO ha lo scopo di fornire le indicazioni di base, di tipo impostativo ed applicativo, per la gestione del Piano Straordinario di "Stock Option" per il "Management" della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito chiamati rispettivamente "Piano" e "BNL") avente decorrenza ottobre 2001.

Le clausole di questo Regolamento sono fra di loro correlative ed inscindibili.

2. SCOPI DEL PIANO

Al fine di mantenere alta la motivazione del Management aziendale indipendentemente dalla straordinarietà degli ultimi accadimenti di mercato, si prevede un'assegnazione di opzioni disciplinata dal presente Regolamento.

Gli scopi del Piano si possono sintetizzare come segue :

- **Fidelizzare** il Management, differendo nel tempo il vantaggio economico
- Offrire al Management una speciale opportunità economica correlata alla **creazione di valore** per la Banca e gli azionisti, allineando gli interessi degli investitori e dei dipendenti, con conseguente invio di messaggi positivi al mercato
- Focalizzarsi sui fattori di **successo strategico** a medio – lungo termine
- Migliorare la competitività sul mercato del Management nel medio - lungo termine.

3. OGGETTO DEL PIANO

Il presente Piano è rivolto alla assegnazione gratuita di **diritti di opzione** (di seguito anche opzioni) alla sottoscrizione di azioni ordinarie di BNL, la cui emissione è stata prevista all'art. 7* dello Statuto della Banca con la rinuncia, da parte dei Soci, ai relativi diritti di opzione ai sensi dell'articolo 2441 ultimo comma c.c.

Le opzioni, se esercitate, danno diritto alla sottoscrizione di azioni in ragione di 1:1.

ALLEGATO 1 – GLOSSARIO12

ALLEGATO 2 – MATRICE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI CUI ALL'ARTICOLO 6.....13

ALLEGATO 3 - PARAMETRO DI PERFORMANCE.....14

ALLEGATO 4 - TABELLA ASSEGNAZIONI AGGIUNTIVE DI OPZIONI.....15

Le azioni hanno godimento regolare e, pertanto, i dividendi competono ai Partecipanti al Piano a partire dalla prima cedola in maturazione successivamente alla data di sottoscrizione delle azioni.

- *E' stata conferita al Cda la facoltà, sino al 31/03/2006, di aumentare il capitale sociale in una o più volte.*

4. GESTIONE DEL PIANO

L'organo responsabile delle decisioni riferite al Piano (fatte salve le prerogative dell'Assemblea Straordinaria) è il Consiglio di Amministrazione di BNL (di seguito chiamato CdA) su proposta dell'Amministratore Delegato; l'Amministratore Delegato (di seguito chiamato AD) è incaricato di gestire operativamente il ciclo unico del Piano secondo le norme previste dal presente Regolamento.

L'AD si asterrà dalle decisioni che lo riguardano.

L'AD riferirà periodicamente sull'andamento del Piano al CdA nonché agli Azionisti, secondo quanto previsto dalla normativa in materia, tempo per tempo vigente.

5. PARTECIPAZIONE – ELEGGIBILITÀ

Sono destinatari del Piano i partecipanti al II ciclo di assegnazione del Piano di Stock Option per il "Management" 1999-2001, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2000, che alla data di approvazione del presente Piano:

- risultino in servizio;
- non siano in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

Resta ferma la possibilità per l'AD di confermare i requisiti di eleggibilità di cui sopra in considerazione di valutazioni più ampie sulla effettiva criticità delle figure manageriali.

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI

Al fine di determinare il numero delle opzioni da assegnare ai Partecipanti vengono adottati i seguenti criteri:

- Base di riferimento per ciascun Partecipante è la propria RAL (Retribuzione Annua Lorda Fissa) in essere il mese precedente la data di partenza del ciclo unico del Piano.
- L'ammontare della RAL viene moltiplicato per un indice determinato da due fattori (A e B) combinati in una matrice (vedi allegato 2):
 1. **Fattore A** di livello organizzativo
 2. **Fattore B** di importanza del ruolo ricoperto/impatto sui risultati aziendali
- Il risultato così ottenuto, diviso per il prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni (vedi art. 12), determina il numero delle opzioni "quantitativo massimo di opzioni assegnabili" assegnato a ciascun Partecipante.
- Ne consegue che la formula è:

$$\frac{\text{RAL} \times \text{indice}}{\text{Prezzo unitario di sottoscrizione}} = \text{"quantitativo massimo di opzioni assegnabili"}$$

- Il quantitativo massimo di opzioni assegnabili verrà comunicato da BNL a ciascun Partecipante, unitamente al prezzo di sottoscrizione dell'azione mediante apposita lettera di offerta di cui all'art.7.
 - Il quantitativo di opzioni concretamente esercitabile è in funzione dell'andamento del titolo BNL rispetto a quello dei principali Competitors nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2001.
- Il quantitativo massimo di opzioni riconosciuto sarà interamente esercitabile fino ad uno scostamento negativo, rispetto alla media dei Competitors individuati (All. 3), di 15 punti percentuali.

La Fiduciaria, inoltre, sarà legittimata a sottoscrivere, per conto del Partecipante e nel proprio interesse, 1 (una) azione per ciascun diritto di opzione assegnato, versando a BNL il relativo prezzo di sottoscrizione.

9. DEFINIZIONE DEL CICLO UNICO

Il ciclo unico del Piano decorre dalla data di assegnazione delle relative opzioni come definito nel successivo art. 12. del presente Regolamento.

Il ciclo unico avrà un "vesting" di 3 anni, con la possibilità di esercizio anticipato già al termine del primo anno, al termine del secondo anno e al termine del terzo anno di vesting, di una quota pari a 1/4 delle opzioni concretamente esercitabili per i primi due anni ed 1/2 al termine del terzo anno e cioè con decorrenza: ottobre 2002, ottobre 2003, ottobre 2004.

Il Piano si completerà nel 2006, salvo estensioni decise dal CdA.

10. TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI

Le opzioni relative al ciclo unico del Piano potranno essere esercitate fino al 26 ottobre 2006 a decorrere dalla data di possibile esercizio delle opzioni stesse secondo quanto definito dall'art. 9 e fermo restando quanto previsto per le assegnazioni aggiuntive di cui all'art. 6.

Le opzioni non esercitate entro la fine del quinto anno dall'inizio del presente ciclo ("expiration date") decadranno automaticamente.

11. NOMINATIVITÀ E INTRASFERIBILITÀ DELLE OPZIONI

Le opzioni sono nominative, personali ed intrasferibili, salvo "mortis causa" secondo quanto previsto all'art. 14.

12. PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione, al momento dell'esercizio delle opzioni, non dovrà essere inferiore, ai sensi della Circolare n. 30/E del Ministero delle Finanze del

L'A.D., unitamente alla lettera di offerta di cui al successivo art. 7, comunicherà il quantitativo di opzioni concretamente esercitabili per livelli di performance del titolo BNL inferiori alla soglia indicata.

Entro il 28 febbraio del 2002 sarà reso noto ai partecipanti il quantitativo di opzioni effettivamente esercitabile.

- Per particolari posizioni con alta criticità di ruolo nel contesto strategico-operativo di periodo (per es. manager da trattenerne in servizio) potranno essere previste assegnazioni aggiuntive di opzioni (v. All. 4) nonché la possibilità di esercizio anticipato del 100% delle opzioni già dopo 12 mesi dall'assegnazione.

N.B.: L'AD potrà, in via eccezionale, adottare interventi migliorativi per la gestione di posizioni particolari.

7. ACCETTAZIONE DELLE OPZIONI

L'accettazione dell'offerta delle opzioni si intende perfezionata attraverso la restituzione della copia della lettera di offerta e delle condizioni di base contenute nel presente Regolamento debitamente sottoscritti dal partecipante, entro 30 gg. dal ricevimento.

La mancata firma per ricevuta ed accettazione dei suddetti documenti esclude automaticamente la possibilità di partecipare al Piano.

8. FIDUCIARIA

L'esercizio dei diritti di opzione è subordinato, oltre che al rispetto del presente Regolamento, al conferimento da parte di ciascun Partecipante di un mandato fiduciario irrevocabile ad una società fiduciaria indicata dall'Amministratore Delegato (la "Fiduciaria") avente ad oggetto l'esercizio dei diritti di opzione, e la sottoscrizione, per conto di ciascun Partecipante, delle azioni.

Il mandato disciplinerà i rapporti tra il Partecipante, BNL e la Fiduciaria prevedendo che la Fiduciaria sarà legittimata ad esercitare, in nome e per conto di tale Partecipante, tutti i diritti ad esso spettanti per effetto dell'assegnazione dei diritti di opzione.

25/02/2000, alla media dei prezzi di borsa della medesima azione rilevati nel corso del mese solare precedente la data dell'assegnazione dei relativi diritti di opzione.

Resta inteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 1 lett. g bis del TUIR, per data di assegnazione dei Diritti di Opzione si intende la data di delibera, da parte del CdA, di aumento del Capitale Sociale al servizio della presente assegnazione straordinaria ovvero l'eventuale diversa data di assegnazione specificatamente indicata nella lettera di offerta di cui all'art. 7.

13. SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Il CdA potrà unilateralmente sospendere il decorso del termine per l'esercizio dei diritti di opzione in caso di specifiche e particolari esigenze, che verranno comunicate ai Partecipanti tempestivamente.

La sospensione di tale termine avverrà in ogni caso di operazioni sul capitale della Banca che richiedano la definizione precisa e preliminare del numero di azioni componenti il capitale sociale o in caso di realizzazione di operazioni di particolare rilevanza che richiedano "aggiustamenti" al capitale sociale o al prezzo di sottoscrizione, ovvero variazioni significative alla struttura di Conto Economico o di Stato Patrimoniale della Banca. La Banca assicura il mantenimento ai Partecipanti di un trattamento "equivalente" a quello offerto inizialmente e, quindi, sarà cura dell'AD individuare e comunicare le eventuali variazioni da apportare al Piano per garantire un ritorno equo dall'operazione.

- La Banca comunicherà ai Partecipanti al Piano, almeno 8 gg prima della sospensione, la data dalla quale l'esercizio delle opzioni è sospeso e la data dalla quale il termine stesso ricomincerà a decorrere.
- Ove il periodo di sospensione cada nel periodo di possibile esercizio, quest'ultimo sarà consentito entro l'ultimo giorno antecedente l'inizio della sospensione.
- In ogni caso, le opzioni non potranno essere esercitate nel periodo (Black Out Period) ricompreso tra la data di comunicazione a Borsa Italiana Spa della convocazione del Consiglio di Amministrazione della Banca per l'approvazione del bilancio e la data di "stacco di cedola" giorno in cui le azioni della banca quotano "ex dividendo". Tali Black Out Period non costituiscono sospensioni del decorso del termine per l'esercizio.

14. TRATTAMENTO IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Come principio generale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione (con esclusione dei trasferimenti intergruppo) si estingueranno, tutte le opzioni, sia quelle già esercitabili che quelle non ancora esercitabili, secondo quanto di seguito specificato.

- Risoluzione per recesso della Banca per "giusta causa" o giustificato motivo soggettivo: tutte le opzioni, sia quelle già esercitabili che quelle non ancora esercitabili, si estingueranno alla data di notifica del recesso
- Dimissioni del partecipante: tutte le opzioni, sia quelle già esercitabili che quelle non ancora esercitabili, si estingueranno alla data di notifica delle dimissioni
- Risoluzione per cause diverse dalla "giusta causa" o giustificato motivo soggettivo, per pensionamento e per inabilità (totale o permanente) al lavoro: tutte le opzioni, sia quelle già esercitabili che quelle non ancora esercitabili, potranno essere esercitate entro il termine di due anni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (comunque nei limiti del termine di esercizio), in qualsiasi caso l'esercizio non sarà possibile prima che siano trascorsi sei mesi dal ricevimento della lettera di cui all'art.7.

- Decesso del partecipante: le disposizioni di cui al precedente alinea trovano applicazione per gli eredi.

Le clausole sopra descritte potranno essere modificate dall'AD per l'applicazione di eventuali trattamenti di miglior favore.

15. ARBITRATO

Qualunque controversia sul presente Regolamento, tanto per l'interpretazione quanto per l'esecuzione, la non esecuzione o la risoluzione e per gli effetti delle stesse, è risolta esclusivamente da un Collegio di tre arbitri costituito come segue:

- un arbitro è designato da BNL
- un arbitro è designato dal partecipante o successore o avente diritto

- il terzo, che funge da Presidente, è designato dagli altri due ovvero, se essi non vi provvedano entro 15 gg dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di ROMA. A questo ultimo compete anche la nomina di un arbitro di parte se questa non vi provvede - o non provvede ove necessario alla sua sostituzione - entro 15 gg.

Il Collegio regola la propria procedura secondo le norme della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso la C.C.I.A.A. di ROMA e procede in modo rituale e secondo diritto.

ALLEGATO 1 – GLOSSARIO

Ai fini del presente regolamento vengono adottate le seguenti definizioni:

- **Assegnazione**
L'offerta dell'ammontare massimo dei diritti di opzione ai partecipanti al Piano
- **Ciclo di esercizio**
Periodo fra l'assegnazione delle opzioni e la scadenza finale (expiration date) del termine per l'esercizio delle stesse
- **Diritti di opzione o opzioni**
Diritto conferito ai partecipanti al Piano per la sottoscrizione, entro un determinato periodo di tempo, di azioni ordinarie della Banca, al prezzo stabilito per il ciclo unico dal regolamento ad esso applicabile
- **Sottoscrizione**
Esercizio del diritto di opzione e sottoscrizione delle azioni
- **Regolamento**
Il presente Regolamento che prevede i termini e le condizioni relative al ciclo unico di assegnazione
- **Vesting (periodo di)**
Periodo nel quale "matura il diritto" all'esercizio delle opzioni; in pendenza del quale **non** è possibile, quindi, sottoscrivere azioni

ALLEGATO 3 – PARAMETRO DI PERFORMANCE (V. ART. 6)

PRINCIPALI COMPETITORS

UNICREDITO ITALIANO

SAN PAOLO IMI

INTESA BCI

BANCA MONTEPASCHI

BANCA DI ROMA

ALLEGATO 2 – MATRICE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI CUI ALL'ART. 6

LIVELLO ORGANIZZATIVO	X	2	4	6
	Y	1	2	3
	Z	0,5	1	1,5

A

C

B

CRITICITA' DI RUOLO

Legenda

Livello Organizzativo

X: AD/DG della capogruppo

Y: Dipendenza da ruoli classificati X o AD/DG delle Società del Gruppo

Z: Dipendenza da ruoli classificati Y

Criticità di ruolo (su base valutazione AD)

A: Assoluta

B: Molto Alta

C: Alta

La Criticità di Ruolo misura, per ciascun ciclo, l'influenza del ruolo stesso sulle strategie globali e sui risultati aziendali e/o di gruppo

**ALLEGATO 4 – TABELLA ASSEGNAZIONI AGGIUNTIVE DI OPZIONI –
VALORI MASSIMI (V. ART. 6)**

	350.000 opzioni
X	
	250.000 opzioni
Y	
	150.000 opzioni
Z	

LIVELLO ORGANIZZATIVO

Legenda**Livello Organizzativo**

- X: AD/DG della capogruppo
Y: Dipendenza da ruoli classificati X o AD/DG delle Società del Gruppo
Z: Dipendenza da ruoli classificati Y